

Customer Management

Agli intermediari partecipanti al  
Servizio di Gestione Accentrata Monte  
Titoli  
Loro sedi

Milano, 26 marzo 2004

**Oggetto: abolizione dei diritti di accentrimento sugli strumenti finanziari emessi da società sottoposte a procedure concorsuali.**

Gentile Cliente,

il Consiglio di Amministrazione della Monte Titoli S.p.A. ha deliberato di non addebitare agli intermediari i diritti di accentrimento sugli strumenti finanziari emessi dalle società per le quali sia stata dichiarata dalle autorità competenti l'apertura di una procedura concorsuale.

Tale decisione ha effetto retroattivo a far data dal 1° gennaio 2004.

Le motivazioni di tale scelta sono da ricercare nella volontà di non gravare gli intermediari e i loro clienti di oneri relativi alla custodia di tali strumenti finanziari - che peraltro devono permanere nei conti titoli fintanto che la relativa procedura concorsuale sia conclusa - riconoscendo la perdita di valore degli stessi.

L'elenco delle società è riportato in allegato.

Per ulteriori informazioni può contattare il Customer Relations Department all'indirizzo e-mail [customersrelations@montetitoli.it](mailto:customersrelations@montetitoli.it) oppure ai numeri +39 02 33635640.

Customer Management Director  
(Elena Carosi)



Allegato: elenco società con procedure concorsuali.

<b>CODICE</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>
81034	Eurogest
81035	Finrex
81074	Filippo Fochi
81109	Auschem
81171	Sem
81173	Ferrovie Torino Nord
81201	Rodriguez
81217	Tripovich
81218	Scotti Finanziaria
81223	Compagnia Tempo Libero
81238	Unione Manifatture
81241	Unipar
81242	Otobreda Finanziaria
81252	Industrie Secco
81255	Inveurop Investimenti Europei

<b>CODICE</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>
81269	Parmalat Finanziaria
81270	Mandelli
81283	Fornara
81296	Euro Sviluppo
81304	Castellino e Solmar
81308	Industrie Componenti Plastici
81326	Gerolimich
81342	Nones
81354	Cirio Finanziaria
81402	Idra Presse
81438	Union Technology
81479	Opengate Group
81514	Gandalf (*)
81569	Attika Gruppo Italia
81621	Giacomelli Sport

(\*) Il fallimento decorre dal 28.02 u.s., per cui i primi due mesi vengono fatturati.